



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Direzione Generale  
Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari

**Allegato A alla Det. n. 7735/142 del 7 aprile 2017**

## **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

**Reg. (UE) N. 1305/2013**

### **MISURA 11 – AGRICOLTURA BIOLOGICA**

#### **SOTTOMISURA 11.1**

Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

#### **SOTTOMISURA 11.2**

Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO  
DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO E DI PAGAMENTO**

**ANNUALITÀ 2017**

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

1. FINALITÀ DELLA MISURA .....	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	4
3. LOCALIZZAZIONE .....	4
4. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA .....	4
5. SOTTOMISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica .....	5
5.1 Descrizione del tipo di intervento.....	5
5.2 Beneficiari .....	5
5.3 Condizioni di ammissibilità .....	5
5.4 Impegni di sotto misura 11.1 .....	7
5.5 Periodo di impegno sottomisura 11.1 .....	9
5.6 Tipo di sostegno e importi dei premi.....	9
6. SOTTOMISURA 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica .....	12
6.1 Descrizione del tipo di intervento.....	12
6.2 Beneficiari .....	12
6.3 Condizioni di ammissibilità sottomisura 11.2.....	12
6.4 Impegni di sotto misura 11.2 .....	14
6.5 Periodo di impegno sottomisura 11.2.....	16
6.6 Tipo di sostegno e importi dei premi sottomisura 11.2.....	17
7. ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2 .....	19
7.1 Selezione delle domande di sostegno.....	19
7.2 Clausola di revisione .....	19
7.3 Adeguamento degli impegni .....	20
7.4 Combinazione di impegni .....	20
7.5 Altri impegni e obblighi dei beneficiari della Misura 11.....	21
8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	23
8.1 Tipologia di domanda .....	23
8.2 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale .....	24
8.3 Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento.....	24
8.4 Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento .....	25
8.5 Compilazione e presentazione della domanda di modifica (art. 15 Reg. (UE) n. 809/2014) .....	26
8.6 Compilazione e presentazione della domanda di ritiro parziale (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014) .....	27
8.7 Presentazione della comunicazione di ritiro totale della domanda (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014) .....	27
8.8 Presentazione della copia cartacea delle domande e delle comunicazioni sottoscritte con firma autografa .....	28
9. SANZIONI .....	29
10. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....	30
11. DISPOSIZIONI FINALI.....	31
12. RICORSI .....	31
13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	32
14. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	32
15. ALLEGATI .....	36



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## 1. FINALITÀ DELLA MISURA

La Misura 11 Agricoltura biologica ha la finalità di supportare gli agricoltori che producono secondo il metodo di produzione biologica e che aderiscono ad una delle seguenti sottomisure:

- 11.1 Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Gli impegni previsti dalla misura contribuiscono con i suoi molteplici effetti, alla Priorità 4 *“Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura”*, con riferimento diretto alle “focus area” 4B) Migliorare la gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi, 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa e 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Contribuisce inoltre alla Priorità 5 *“Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale e alla focus area 5E) promuovere la conservazione e il sequestro di carbonio nel settore agricolo e forestale”*.

La misura concorre al raggiungimento degli obiettivi trasversali del FEARS, ambiente e cambiamenti climatici, poiché il metodo di produzione biologica affronta la gestione delle attività agricole in modo globale, dal punto di vista dell'uso delle risorse naturali e produce effetti favorevoli alla biodiversità, all'acqua, al suolo e alla conservazione del paesaggio.

Il metodo di produzione biologica contribuisce inoltre al miglioramento e alla conservazione della struttura del suolo con effetti positivi sulla capacità di accumulo del carbonio atmosferico e sulla resilienza ai cambiamenti climatici. La riduzione dell'uso dei fertilizzanti contribuisce alla mitigazione dei cambiamenti climatici, grazie alla diminuzione delle emissioni di gas serra dell'agricoltura.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande presentate nell'annualità 2017, a valere su una delle seguenti sottomisure:

- 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica;
- 11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica.

Possono essere presentate le seguenti domande:

- domande di sostegno/pagamento per l'assunzione degli impegni previsti da una delle due sottomisure, a partire dal 2017;
- domande di pagamento per confermare nel 2017 gli impegni assunti con la domanda di sostegno/pagamento dell'annualità 2016.

## 3. LOCALIZZAZIONE

La Misura 11 si applica all'intero territorio della Regione Sardegna.

## 4. DOTAZIONE FINANZIARIA DELLA MISURA

Il fabbisogno finanziario necessario per il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento e di pagamento ammissibili della Misura 11 - annualità 2017, sottomisure 11.1 e 11.2, è assicurato dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 11 del PSR 2014/2020, pari a 78.250.000 euro, dalla quale devono essere detratte le spese di transizione necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario degli impegni assunti sulla Misura 214 "Azione 1 Agricoltura biologica del PSR 2007/2013" e degli impegni assunti sulla Misura 11 nell'annualità 2016.

La dotazione finanziaria totale di € 78.250.000 è così ripartita:

- 48% quota UE FEASR pari a € 37.560.000;
- 36,4 % quota Stato pari a € 28.483.000;
- 15,6% quota Regione pari a € 12.207.000.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## **5. SOTTOMISURA 11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica**

### **5.1 Descrizione del tipo di intervento**

Il tipo di intervento della sottomisura sostiene la conversione, dal metodo di coltivazione e allevamento convenzionale, al metodo di coltivazione e allevamento biologico; il sostegno compensa i maggiori costi e i mancati guadagni derivanti dall'adesione al metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008 e successive modifiche e integrazioni.

Gli impegni previsti dalla sottomisura vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n.1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

### **5.2 Beneficiari**

Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di agricoltore in attività.

### **5.3 Condizioni di ammissibilità**

Per accedere all'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- **Criteri di ammissibilità del beneficiario:** essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i.);
- **Criteri di ammissibilità della domanda:** aver presentato notifica di prima adesione al metodo di produzione biologica dell'azienda sul Sistema Informativo del Biologico (SIB) nel periodo compreso tra il 15 maggio 2016 e il termine di presentazione della domanda (compreso il periodo di ritardo consentito dalla normativa comunitaria).
- **Criteri di ammissibilità delle superfici e degli animali:**
  - 1) le superfici agricole richieste e ammesse a premio devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
  - 2) le superfici agricole e gli allevamenti richiesti e ammessi a premio devono essere notificati come biologici.

Possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

3) le colture richieste e ammesse a premio appartengono ai seguenti gruppi-coltura:

Gruppi-coltura
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Ortive in pieno campo
Ortive protette
Pesco
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio
Mandorlo
Olivo
Vite per uva da vino
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate )
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

4) le superfici foraggere avvicendate e non, appartenenti ai gruppi-coltura individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA) sono ammesse anche al premio aggiuntivo, a condizione che il carico di bestiame biologico aziendale su tali superfici sia almeno di 0,2 UBA/ha per tutto l'anno di impegno:

Gruppi-coltura foraggere (SFA)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

Le colture ammissibili per ogni gruppo-coltura sono definiti nell'Allegato 2 "Matrice prodotti-interventi".

Il calcolo delle UBA è effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie di animali, allevati secondo il metodo biologico, riportati nella seguente tabella:

Categorie di animali <sup>1</sup>	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovidi di oltre due anni	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4

<sup>1</sup> Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Categorie di animali <sup>1</sup>	Indice di conversione in UBA
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

#### 5.4 Impegni di sotto misura 11.1

I beneficiari che aderiscono alla sottomisura 11.1 assumono i seguenti impegni:

##### 5.4.1 Impegni obbligatori:

- convertire per la prima volta tutte le superfici agricole e gli allevamenti aziendali dal metodo di produzione convenzionale al metodo di produzione biologica;
  - condurre tutta l'azienda (colture e allevamenti) conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno.
- Soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici possono essere notificati e condotti in convenzionale, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio;
- assoggettarsi per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale, dimostrata dal documento giustificativo rilasciato dall'Organismo di Controllo (OdC), ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

Gli ambiti degli impegni, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008 e dalle relative norme applicative nazionali e regionali, sono di seguito sinteticamente elencati:

- 1) Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
- 2) Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
- 3) Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
- 4) Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008)



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- 5) Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 6) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. (CE) 834/2007 e art. 5 Reg. (CE) 889/2008)
- 7) Tenuta dei documenti contabili (art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 9) Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 10) Adesione al sistema di controllo tramite SIB (obblighi amministrativi - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007; articolo 9.2 DM 18354 del 27.11.2009; DM 11955 del 30.07.2010; DM 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i.):
  - a. Notifica di inizio attività al metodo biologico
  - b. Notifica di variazione di attività biologica nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
    - aumento o diminuzione del numero di attività;
    - aumento o diminuzione di superficie condotta;
    - aumento o diminuzione UP zootecnia;
    - cambio dell'ODC di riferimento.

#### **5.4.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori della sottomisura 11.1**

In aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 5.4.1, sulla superficie oggetto di impegno relativa ai gruppi coltura Pesco, Agrumi e altri fruttiferi (escluso pesco e frutta a guscio), Mandorlo, Olivo e Vite per uva da vino, è possibile adottare l'impegno aggiuntivo non obbligatorio denominato **"D. Cover crop"**, ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014.

Gli impegni aggiuntivi non obbligatori sono di seguito specificati:

- a) Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio. L'impegno prevede la coltivazione con metodo biologico di colture miglioratrici destinate al sovescio. Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.
- b) Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino. L'impegno prevede la coltivazione con metodo biologico di colture di copertura a ciclo autunno vernino. Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- c) Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio. L'impegno prevede la coltivazione con metodo biologico di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrysanthemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*.

Di seguito si riportano le regole relative all' impegno aggiuntivo non obbligatorio (D. Cover crop):

1. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio, assunto con la domanda di sostegno/pagamento e/o con le successive domande di pagamento, è annuale;
2. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere richiesto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
3. le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nei registri aziendali;
4. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Solo le colture biocide possono essere anche realizzate, su superfici agricole sulle quali la coltura arborea è stata estirpata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di impegno annuale. In questo caso la superficie agricola sarà ammissibile al solo premio "*Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)*".

### **5.5 Periodo di impegno della sottomisura 11.1**

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la durata del periodo di impegno è stabilita in cinque anni di adesione alla Misura 11, di cui i primi 3 di adesione alla sottomisura 11.1 e i due anni successivi di adesione alla sottomisura 11.2.

Il periodo di impegno relativo alla domanda di sostegno 2017 per la Misura 11 sottomisura 11.1 ha inizio il 15 maggio 2017 e termina il 14 maggio 2020.

Dal 15 maggio 2020 al 14 maggio 2022 il beneficiario ha l'obbligo di continuare l'impegno con l'adesione alla sottomisura 11.2.

### **5.6 Tipo di sostegno e importi dei premi della sottomisura 11.1**

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile. Gli importi del premio, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, comprensivi dei costi di transazione, sono riportati nella tabella seguente:

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**Sottomisura 11.1 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop"**

Gruppi-coltura	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (€/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	253	51	304	24	277
Mais e sorgo	398	60	458	24	422
Erba e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	154	31	185	24	178
Ortive in pieno campo	554	46	600	24	578
Ortive protette	1.048	-	1.048	-	1.048
Pesce*	972	-	900	-	900
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesce e frutta a guscio	549	60	609	24	573
Mandorlo	94	19	113	19	113
Olivo	361	60	421	24	385
Vite per uva da vino	446	60	506	24	470
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	158	32	190	24	182
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	11	2	13	2	13

**Sottomisura 11.1 - Premi per colture con impegno aggiuntivo "D. Cover crop"**

Gruppi- coltura	Costi aggiunti vi e mancati guadagn i con effetto Impegno D	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazio ne	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno)
		a	b	c=(a+b)	d	e(c+d)	f	g=(a+f)	h
Pesco	945	0	900	168	1.068	0	900	160	1.060
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	529	60	589	168	757	24	553	160	713
Mandorlo	85	17	102	168	270	17	102	160	262
Olivo	334	60	394	168	562	24	358	160	518
Vite per uva da vino	426	60	486	168	654	24	450	160	610
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate )				168	168			160	160



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di Superficie Foraggera Aziendale (SFA) è sommato un premio aggiuntivo, variabile in funzione del carico di bestiame, compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/SFA. Se il carico è inferiore a 0,2 UBA/ha/SFA, non è riconosciuto il premio aggiuntivo, ma solo il premio base; se il carico supera il valore di 1,4 UBA/ha/SFA, il premio aggiuntivo è abbattuto al valore massimale di 1,4 UBA/ha/SFA.

Il premio aggiuntivo per ettaro di SFA si calcola moltiplicando il premio unitario ad UBA, pari a 76 euro, per il valore del rapporto UBA/ha di SFA (carico di bestiame). A tal fine si considera il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata nei controlli (amministrativi e in loco) relativi all'anno di impegno.

A tale importo (premio base per ha di SFA + premio aggiuntivo) sono sommati i costi di transazione, in misura non superiore al massimale del 20% del valore di detto importo e comunque pari al massimo ad un importo di 60 euro/ha/anno per i primi 10 ha di superfici ed a un importo di 24 euro/ha/anno per superfici maggiori di 10 ha.

Gli importi totali dei premi per le superfici SFA (premio base coltura più premio aggiuntivo più costi di transazione), variabili in funzione del carico di bestiame dal valore minimo di 0,2 UBA/ha/SFA al valore massimo di 1,4 UBA/ha/SFA, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:

**Sottomisura 11.1 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo**

Gruppi-coltura foraggiere (SFA)	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	268	359	54	60	322	419	24	24	292	383
Mais e sorgo	413	504	60	60	473	564	24	24	437	528
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati- pascolo avvicendati	169	260	34	52	203	312	24	24	193	284
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	26	117	5	23	31	141	5	23	31	141

## 6. SOTTOMISURA 11.2 – Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

### 6.1 Descrizione del tipo di intervento

Il tipo di intervento della sottomisura sostiene il mantenimento del metodo di coltivazione e allevamento biologico, nelle aziende che hanno aderito in passato al metodo di produzione biologica, mediante la compensazione dei maggiori costi e dei mancati guadagni derivanti dall'applicazione del metodo di produzione biologica, ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Regolamento (CE) n. 889/2008.

Gli impegni previsti dalla sottomisura vanno al di là dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del Regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del Regolamento (UE) n.1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, delle pratiche ordinarie agricole e zootecniche.

### 6.2 Beneficiari

Possono accedere al sostegno gli agricoltori singoli o associati che possiedono il requisito di agricoltore in attività.

### 6.3 Condizioni di ammissibilità sottomisura 11.2

Per accedere all'aiuto i richiedenti devono soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità:

- **Criteri di ammissibilità del beneficiario:** essere agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (come recepito a livello nazionale con il D.M. n. 6513 del 18 novembre 2014 e s.m.i.).
- **Criteri di ammissibilità della domanda:** avere presentato prima notifica antecedentemente al 15 maggio 2016 ed essere iscritto nell'Elenco degli operatori biologici al 15 maggio 2017.
- **Criteri di ammissibilità delle superfici e degli animali:**
  1. le superfici agricole richieste e ammesse a premio devono essere localizzate nel territorio della Regione Sardegna;
  2. le colture richieste e ammesse a premio devono appartenere ai seguenti gruppi coltura:

Gruppi coltura
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Gruppi coltura
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Ortive in pieno campo
Ortive protette
Pesco
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio
Mandorlo
Olivo
Vite per uva da vino
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate )
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

- le superfici agricole e gli allevamenti ammessi a premio devono essere notificati come biologici. Possono essere notificati in convenzionale soltanto gli allevamenti di equidi e le relative superfici, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2008 e dell'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2009. Tali allevamenti e superfici non sono ammissibili al premio.
- le superfici foraggere avvicendate e non, appartenenti ai gruppi coltura individuati come Superficie Foraggera Aziendale (SFA) sono ammesse anche al premio aggiuntivo, a condizione che il carico di bestiame biologico aziendale su tali superfici sia almeno di 0,2 UBA/ha per tutto l'anno di impegno:

Gruppi coltura foraggere (SFA)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella
Mais e sorgo
Erbai e prati avvicendati , esclusi i prati-pascolo avvicendati
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati

Le colture ammissibili, per ogni gruppo coltura, sono definiti nell'Allegato 2 "Matrice prodotti-interventi".

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Il calcolo delle UBA deve essere effettuato sulla base degli indici di conversione delle categorie di animali riportati nella seguente tabella:

Categorie di animali <sup>2</sup>	Indice di conversione in UBA
Tori, vacche e altri bovidi di oltre due anni	1,0
Bovidi da sei mesi a due anni	0,6
Bovidi di meno di sei mesi	0,4
Ovini di età superiore a 12 mesi	0,15
Caprini di età superiore a 12 mesi	0,15
Scrofe riproduttrici di oltre 50 Kg	0,5
Altri suini di età superiore a 70 gg	0,3
Equidi di oltre 6 mesi	1,0
Galline ovaiole	0,014
Altro pollame	0,03

#### 6.4 Impegni di sotto misura 11.2

- I beneficiari che aderiscono alla sottomisura 11.2 assumono i seguenti impegni:

##### 6.4.1 Impegni obbligatori sotto misura 11.2:

- condurre tutta l'azienda (colture e allevamenti) conformemente al Regolamento (CE) n. 834/2007 e al Regolamento (CE) n. 889/2008, per tutto il periodo di impegno. Soltanto per gli allevamenti di equidi sono ammissibili le condizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (CE) n. 834/2007 e all'articolo 17 del Regolamento (CE) n. 889/2008.
- mantenere l'assoggettamento per tutto il periodo d'impegno al regime di controllo e certificazione dell'agricoltura biologica secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007, dal Regolamento (CE) n. 889/2008, dalla relativa normativa nazionale di riferimento e dalla disciplina regionale, dimostrato dal documento giustificativo rilasciato dall'OdC, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1 del Reg. (CE) n. 834/2007.

<sup>2</sup> Nella categoria dei bovini del modello di domanda di AGEA devono intendersi ricompresi anche i bufalini.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Gli ambiti degli impegni, disciplinati dal Regolamento (CE) n. 834/2007 e del Reg. (CE) n. 889/2008 e dalle relative norme applicative nazionali e regionali, sono di seguito sinteticamente elencati:

- 1) Sementi e materiale di propagazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
- 2) Avvicendamento colturale (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
- 3) Fertilizzazione (art. 12 del Reg. (CE) n. 834/2007)
- 4) Norme Produzione animale (Capo 2 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 5) Salute animale (sezione 4 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 6) Lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti (art. 12 Reg. (CE) 834/2007 e art. 5 Reg. (CE) 889/2008)
- 7) Tenuta dei documenti contabili (art. 66 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 8) Tenuta del Registro delle produzioni vegetali (art. 72 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 9) Tenuta del Registro di stalla (art. 76 del Reg. (CE) n. 889/2008)
- 10) Adesione al sistema di controllo tramite SIB (obblighi amministrativi - art. 28 del Reg. (CE) n. 834/2007; articolo 9.2 DM 18354 del 27.11.2009; DM 11955 del 30.07.2010; DM 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i.):
  - c. Notifica di inizio attività al metodo biologico
  - d. Notifica di variazione di attività biologica nel caso in cui si verificano le seguenti condizioni:
    - aumento o diminuzione del numero di attività;
    - aumento o diminuzione di superficie condotta;
    - aumento o diminuzione UP zootecnia;
    - cambio dell'ODC di riferimento.

#### **6.4.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori sottomisura 11.2**

In aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 6.4.1, sulla superficie oggetto di impegno relativa ai gruppi coltura Pesco, Agrumi e altri fruttiferi escluso pesco e frutta a guscio, Mandorlo, Olivo e Vite per uva da vino, è possibile adottare l'impegno aggiuntivo non obbligatorio denominato **"D. Cover crop"** come di seguito descritto:

- a) Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio. L'impegno prevede la coltivazione con metodo biologico di colture miglioratrici destinate al sovescio. Su queste colture non devono





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

essere effettuati trattamenti fitosanitari e concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.

- b) Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino. L'impegno prevede la coltivazione con metodo biologico di colture di copertura a ciclo autunno vernino. Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e concimazioni, neanche con prodotti ammessi in agricoltura biologica.
- c) Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio. L'impegno prevede la coltivazione con metodo biologico di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide destinate all'interramento a fine ciclo. Sono ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrysanthemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*.

Di seguito si riportano le regole relative all'impegno aggiuntivo non obbligatorio (D. Cover crop):

- 1. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio assunto con la domanda di sostegno/pagamento e/o con le successive domande di pagamento è annuale;
- 2. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere richiesto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
- 3. le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nei registri aziendali.
- 4. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Solo le colture biocide possono essere anche realizzate, su superfici agricole sulle quali la coltura arborea è stata estirpata nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di impegno annuale. In questo caso la superficie agricola sarà ammissibile al solo premio "*Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)*".

## **6.5 Periodo di impegno sottomisura 11.2**

Ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 la durata del periodo di impegno è stabilita in cinque anni. Il periodo di impegno relativo all'adesione alla sottomisura 11.2 ha inizio il 15 maggio 2017 e termina il 14 maggio 2022.

I beneficiari dell'azione 214.1 del PSR 2007-2013, che nell'annualità 2012 hanno assunto l'impegno agroambientale quinquennale, dal 17 giugno 2012 al 16 giugno 2017, possono presentare la domanda





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

di sostegno per la misura 11.2 nel 2017. In questi casi si verifica una parziale sovrapposizione di 32 giorni tra i periodi di impegno delle due misure, per cui, al fine di evitare una sovra-compensazione, il pagamento annuale della domanda 2017 della sottomisura 11.2 è decurtato in maniera proporzionata al periodo di sovrapposizione.

## 6.6 Tipo di sostegno e importi dei premi sottomisura 11.2

Il sostegno è concesso sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie ammissibile.

Gli importi del premio, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:

### Sottomisura 11.2 - Premi per coltura senza impegno aggiuntivo "D. Cover crop"

Gruppi-coltura	Premio per impegni	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie		Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie	
		Costi di transazione	Premio finale (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Premio finale (€/ha/Anno)
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	230	46	<b>276</b>	24	<b>254</b>
Mais e sorgo	362	60	<b>422</b>	24	<b>386</b>
Erbai e prati avvicendati, esclusi i prati-pascolo avvicendati	140	28	<b>168</b>	24	<b>164</b>
Ortive in pieno campo	504	60	<b>564</b>	24	<b>528</b>
Ortive protette	953	0	<b>953</b>	0	<b>953</b>
Pesco	884	16	<b>900</b>	16	<b>900</b>
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	499	60	<b>559</b>	24	<b>523</b>
Mandorlo	85	17	<b>102</b>	17	<b>102</b>
Olivo	328	60	<b>388</b>	24	<b>352</b>
Vite per uva da vino	405	60	<b>465</b>	24	<b>429</b>
Piante aromatiche e officinali, canapa e oleaginose	144	29	<b>173</b>	24	<b>168</b>
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	10	2	<b>12</b>	2	<b>12</b>

**Sottomisura 11.2 - Premi per colture con impegno aggiuntivo "D. Cover crop"**

Gruppi-coltura	Costi aggiuntivi e mancati guadagni con effetto Impegno D	Importo dei premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi per superfici eccedenti i primi 10 ha			
		Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno)	Costi di transazione	Costi aggiuntivi e mancati guadagni e costi di transazione	Cover crop	Premio con combinazione Impegno D (€/ha/Anno)
	<b>a</b>	<b>b</b>	<b>c=(a+b)</b>	<b>d</b>	<b>e(c+d)</b>	<b>f</b>	<b>g=(a+f)</b>	<b>h</b>	<b>i=(g+h)</b>
Pesco	859	41	900	168	<b>1.068</b>	24	883	160	<b>1.043</b>
Agrumi e altri fruttiferi, escluso pesco e frutta a guscio	481	60	541	168	<b>709</b>	24	505	160	<b>665</b>
Mandorlo	77	15	92	168	<b>260</b>	15	92	160	<b>252</b>
Olivo	304	60	364	168	<b>532</b>	24	328	160	<b>488</b>
Vite per uva da vino	387	60	447	168	<b>615</b>	24	411	160	<b>571</b>
Cover crop - colture biocide (su superfici arboree estirpate)				168	<b>168</b>			160	<b>160</b>

Per le aziende con allevamenti, al sostegno per ettaro di Superficie Foraggera Aziendale (SFA) è sommato un premio aggiuntivo, variabile in funzione del carico di bestiame, compreso tra 0,2 e 1,4 UBA/SFA. Se il carico è inferiore a 0,2 UBA/ha/SFA, non è riconosciuto il premio aggiuntivo, ma solo il premio base; se il carico supera il valore di 1,4 UBA/ha/SFA, il premio aggiuntivo è abbattuto al valore massimale di 1,4 UBA/ha/SFA.

Il premio aggiuntivo per ettaro di SFA si calcola moltiplicando il premio unitario ad UBA, pari a 72 euro, per il valore del rapporto UBA/ha di SFA (carico di bestiame). A tal fine si considera il minor valore tra la consistenza zootecnica dichiarata nella domanda e quella riscontrata nei controlli (amministrativi e in loco) relativi all'anno di impegno.

A tale importo (premio base per ha di SFA + premio aggiuntivo) sono sommati i costi di transazione, in misura non superiore al massimale del 20% del valore di detta somma e comunque pari ad un importo massimo di 60 euro/ha/anno per i primi 10 ha di superficie ed a un importo di 24 euro/ha/anno per superfici maggiori di 10 ha.

Gli importi totali dei premi per le superfici SFA (premio base coltura più premio aggiuntivo più costi di transazione), variabili in funzione del carico di bestiame dal valore minimo di 0,2 al valore massimo di 1,4 UBA/ha, distinti per gruppo coltura e per dimensione della superficie, sono riportati nella tabella seguente:

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**Sottomisura 11.2 - Premi per superfici SFA con premio aggiuntivo**

Gruppi-coltura foraggere (SFA)	Premio variabile in funzione del carico UBA/ha		Importi premi per i primi 10 ha di superficie				Importo dei premi eccedenti i primi 10 ha di superficie			
			Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)		Costo di transazione		Premio totale variabile (€/ha/Anno)	
	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha	Carico 0,2 UBA/ha	Carico 1,40 UBA/ha
Cereali autunno vernini e leguminose da granella	244	327	49	60	293	387	24	24	268	351
Mais e sorgo	376	459	60	60	436	519	24	24	400	483
Erba e prati avvicendati, esclusi i prati- pascolo avvicendati	154	237	31	47	185	284	24	24	178	261
Pascoli, prati permanenti e prati pascolo avvicendati	24	107	5	21	29	128	5	21	29	128

I beneficiari della misura 214.1 del PSR 2007-2013, il cui periodo di impegno termina il 16 giugno 2017, avranno una decurtazione dell'importo dei premi assunti nel 2017 per la Misura 11, calcolata sulla base dei giorni di sovrapposizione degli impegni.

**7. ULTERIORI DISPOSIZIONI VALIDE PER LA MISURA 11 - SOTTOMISURE 11.1 E 11.2**

**7.1 Selezione delle domande di sostegno**

Non sono previsti criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per cui non si procederà all'adozione di graduatorie.

**7.2 Clausola di revisione**

È prevista la clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi della Misura 11:

- al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dei pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013, dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari nonché degli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla normativa nazionale, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche;



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- per gli impegni assunti la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### 7.3 Adeguamento degli impegni

Potrà essere consentito l'adeguamento degli impegni in corso di esecuzione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014. Tale adeguamento potrà consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno (proroga) conformemente al medesimo articolo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'importo cessa senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

### 7.4 Combinazione di Misure/Sottomisure/Tipi di intervento

Come previsto dall'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 gli impegni assunti a norma dell'articolo 29 del Reg.(UE) 1305/2014, cioè a valere sulla Misura 11, possono essere combinati con quelli assunti sulla stessa superficie o capo, su altre misure/typi di intervento, a condizione che siano tra di loro complementari e compatibili.

Di seguito si illustrano le possibili compatibilità.

Gli impegni assunti ai sensi della sottomisura 11.1 non sono compatibili con gli impegni assunti ai sensi della sottomisura 11.2.

Inoltre, gli impegni assunti ai sensi della sottomisura 11.1 e 11.2 non sono compatibili con quelli previsti dall'Azione 214.1 "Agricoltura biologica" del PSR 2007/2013.

I beneficiari dell'Azione 214.1, che hanno un impegno in corso e che aderiscono alla sottomisura 11.2, **non possono richiedere a premio le stesse superfici oggetto di impegno dell'Azione 214.1**, fatto salvo per i beneficiari di cui al paragrafo 6.5 "Periodo d'impegno" per i quali è prevista la decurtazione del premio proporzionata ai giorni di sovrapposizione.

Nella tabella seguente sono riportate le altre possibili combinazioni delle misure, sottomisure e tipi di intervento, compatibili o non compatibili, sulla stessa superficie e/o sullo stesso capo, oggetto di impegno assunto con la domanda di sostegno della misura 11.

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Misura/Sottomisura/Tipo di intervento/Intervento	Sottomisura 11.1 intervento superfici	Sottomisura 11.1 – Premio aggiuntivo UBA SFA	Sottomisura 11.2 intervento superfici	Sottomisura 11.2 Premio aggiuntivo UBA SFA
Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 1	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.1 - Intervento 2	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.2 - impegni obbligatori	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.2 - Impegni aggiuntivi	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 1	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 2	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 3	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.3 - Intervento 4	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 10.1.4	SI	NA	SI	NA
Tipo di intervento 10.1.5	NA	SI	NA	SI
Sottomisura 14.1 -Intervento 1	NA	SI	NA	SI
Sottomisura 14.1 -Intervento 2	NA	SI	NA	SI
Sottomisura 14.1 -Intervento 3	NA	SI	NA	SI
Sottomisura 14.1 -Intervento 4	NA	SI	NA	SI
Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 1	NO	NA	NO	NA
Tipo di intervento 15.1.1 - Intervento 2	NO	NA	NO	NA

## 7.5 Altri impegni e obblighi dei beneficiari della Misura 11

Tutti i beneficiari che aderiscono ai sotto interventi 11.1 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” della Misura 11 del P.S.R. 2014-2020 sono tenuti:

- al rispetto di altri pertinenti impegni ed obblighi riportati nella **Tabella degli impegni e altri obblighi** della Misura 11 del PSR 2014-2020 al paragrafo 8.2.11.6, e allegata alle presenti disposizioni (Allegato 3);
- al rispetto delle regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013, applicabili per il 2017, come stabilite nel provvedimento regionale in corso di emanazione, in attuazione del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 “Disciplina del



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”;

- a conservare la documentazione prevista dagli impegni di misura (comprese le fatture) dell'intero periodo di impegno, per almeno due anni successivi al termine del periodo di impegno.

## **7.6 Variazione della superficie e scambio delle particelle sotto impegno**

Durante il periodo di impegno è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Lo scambio delle particelle è consentito esclusivamente all'atto della presentazione delle domande di pagamento (iniziale e di modifica).

Le particelle richieste a premio nella domanda di sostegno/pagamento e nelle successive domande di pagamento devono essere condotte con un titolo che ne attesta la disponibilità giuridica per l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione nel corso del periodo di impegno.

La superficie richiesta a premio può aumentare o ridursi, nell'arco del periodo d'impegno quinquennale, nella misura massima del 20% della superficie ammessa con la domanda del primo anno di adesione.

Ai fini del pagamento del premio, la superficie ampliata o ridotta deve essere dichiarata nella domanda di pagamento annuale.

In caso di ampliamento della superficie richiesta a premio, la scadenza del periodo di impegno termina alla scadenza fissata nella domanda di sostegno della pertinente sottomisura.

Per le variazioni in diminuzione della superficie oggetto di impegno, entro il limite del 20% di quella ammessa a premio nel 1° anno di impegno, non devono essere recuperate le somme percepite nelle annualità precedenti per la quantità di superficie ridotta.

Per le variazioni in diminuzione, eccedenti il 20% della superficie oggetto di impegno (ritiro parziale della domanda), devono invece essere recuperati (o non erogati) gli importi relativi ai precedenti anni di impegno. Non sono recuperati gli importi in caso di diminuzioni di superficie dovute a causa di forza maggiore riconosciute e/o di cambio beneficiario per trasferimento degli impegni.

Nel caso di una variazione della superficie notificata, il beneficiario deve presentare la notifica di variazione, sempre tramite le funzionalità del SIB.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## **7.7 Controlli Misura 11 Agricoltura biologica**

Ai sensi delle Istruzioni operative di AGEA n. 14 protocollo ORPUM 26680 del 27 marzo 2017, per le aziende che presentano domanda della misura 11 (agricoltura biologica) assoggettate al sistema di controllo, previsto dagli articoli 27 e 28 del Reg. (CE) 834/2007, da parte di un Organismo di Controllo autorizzato ed accreditato, è effettuato l'incrocio dei dati dichiarati nelle domande di sviluppo rurale con il Sistema Informativo Biologico (SIB).

I controlli riguardano in particolare la presenza della "Notifica", la validità del "Documento giustificativo", la presenza o assenza di non conformità rilevate dall'OdC, il confronto tra la superficie richiesta a premio nella domanda di pagamento della Misura 11 (agricoltura Biologica) e quella effettivamente condotta con metodo biologico notificata all'ODC e presente nel fascicolo aziendale.

## **8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE**

### **8.1 Tipologia di domanda**

L'articolo 2 del Reg. (UE) n. 640/2014 stabilisce le seguenti definizioni:

1. Domanda di sostegno: una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013
2. Domanda di pagamento: una domanda presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il richiedente presenta un'unica domanda di sostegno e pagamento o di solo pagamento.

Le disposizioni impartite da AGEA per la domanda di pagamento, per quanto pertinenti, sono applicate anche per la domanda di sostegno.

Il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domanda e di comunicazione:

1. domanda iniziale di:
  - a. sostegno e pagamento;
  - b. pagamento/aggiornamento annuale (conferma impegno);
  - c. Cessione totale o parziale dell'azienda – Cambio beneficiario (Reg. (UE) 1305/13 art. 47 paragrafo 2);
2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/14 (di seguito domanda di ritiro parziale);
3. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale).





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## **8.2 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno o di pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999, compilare il piano di coltivazione e, se del caso aggiornare la consistenza zootecnica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale è fatta prima della compilazione della domanda iniziale di sostegno e/o pagamento presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA.

I dati/informazioni che sono utilizzati per la presentazione della domanda di sostegno/pagamento e di pagamento per l'anno 2017 sono dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2017 e, comunque, prima della presentazione della domanda.

Per la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale e del piano di coltivazione si rimanda alle disposizioni impartite da AGEA.

## **8.3 Compilazione e presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione della domanda sul portale SIAN, il CAA incaricato effettua la stampa del modello da sistema (Domanda nello stato "STAMPATA") contrassegnato con un numero univoco (barcode).

Il CAA incaricato, successivamente alla sottoscrizione del richiedente, procede al rilascio della domanda in via telematica sul portale SIAN che registra la data di presentazione (Domanda nello stato RILASCIATA).

La presentazione della domanda di sostegno e pagamento coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). La sola stampa della domanda non è prova di presentazione della domanda.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno e pagamento la modalità di sottoscrizione con firma elettronica o autografa è valida anche per la domanda di sostegno.

Al fine di favorire i pagamenti, dalla domanda 2018, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla presentazione della domanda, è opportuno che la sottoscrizione della domanda 2017, avvenga con firma digitale OTP (One Time Password – Password valida una sola volta) del richiedente che ha registrato la





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato). Il sistema verificherà che l'utente sia registrato nel sistema degli utenti qualificati e che sia abilitato all'utilizzo della firma elettronica. Nel caso in cui non rispettasse i requisiti l'utente verrà invitato ad aggiornare le informazioni. Se il controllo è positivo verrà inviato l'OTP con un SMS sul cellulare del beneficiario; il codice resterà valido per un intervallo di tempo limitato e dovrà essere digitato dall'utente per convalidare il rilascio della domanda. Il sistema produce il modello "Conferma firma con OTP" che il richiedente sottoscrive con firma autografa (Domanda nello stato di FIRMATA).

Per l'annualità 2017, può comunque essere fatto ricorso anche alla modalità di sottoscrizione con firma autografa del modello cartaceo della domanda.

La data di presentazione della domanda di sostegno e pagamento all'Autorità di Gestione e all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite il portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata dal CAA.

Ai fini del pagamento il beneficiario dovrà indicare correttamente nella domanda il codice IBAN.

Il codice IBAN, cosiddetto identificativo unico è composto di 27 caratteri tra lettere e numeri che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario dell'aiuto. L'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento.

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione telematica delle domande iniziali di sostegno/pagamento e di pagamento sul portale SIAN a partire dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul sito istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

#### **8.4 Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento**

Il termine per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **15 maggio 2017**.

Fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento e di pagamento oltre il 15 maggio 2017 (presentazione tardiva della domanda) comporta una riduzione pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 15 maggio 2017.

Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al 9 giugno 2017 sono irricevibili.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## **8.5 Compilazione e presentazione della domanda di modifica (art. 15 Reg. (UE) n. 809/2014**

E' possibile presentare la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 per modificare la domanda di pagamento precedentemente presentata, a condizione che i requisiti previsti dalla Misura 11 siano rispettati.

Poiché è presentata un'unica domanda di sostegno/pagamento le modifiche della domanda di pagamento, richieste con la domanda di modifica, si applicano anche alla domanda di sostegno.

Con la domanda di modifica possono essere effettuate le modifiche di cui all'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 come disposto da AGEA .

La compilazione e la presentazione delle domande di modifica è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di modifica coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di modifica ("rilascio" della domanda di modifica sul portale SIAN).

Ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di modifica ("rilascio" sul portale SIAN delle domande di modifica) è il **31 maggio 2017**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio sul portale SIAN della domanda di modifica oltre il 31 maggio 2017 comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Le domande di modifica possono essere "rilasciate" sul portale SIAN fino al 9 giugno 2017, termine ultimo di presentazione tardiva delle domande iniziali di sostegno/pagamento e di pagamento.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica presentata ai sensi dell' art. 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Qualora pervengano più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda di modifica valida o quella iniziale di sostegno pagamento.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzate le modifiche con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

### **8.6 Compilazione e presentazione della domanda di ritiro parziale (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)**

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 una domanda di sostegno o una domanda di pagamento può essere ritirata in parte per iscritto in qualsiasi momento.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno/pagamento o di pagamento, oppure gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti della domanda di sostegno/pagamento che presentano inadempienze.

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro parziale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

La compilazione e la presentazione delle domande di ritiro parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN, entro il predetto termine stabilito da AGEA.

La presentazione della domanda di ritiro parziale coincide con sua trasmissione telematica sul portale SIAN ("rilascio" della domanda di ritiro parziale sul portale SIAN).

Qualora pervengano più domande di ritiro parziale, si considera valida l'ultima pervenuta. Qualora la domanda di ritiro parziale non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima domanda valida precedentemente presentata.

Oltre il termine stabilito dall'OP AGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN.

Dopo tale termine, esclusivamente per le superfici che non presentano inadempienze, il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, utilizzando il Modulo 1.

### **8.7 Presentazione della comunicazione di ritiro totale della domanda (art. 3 del Reg. UE n. 809/2014)**

Una domanda di sostegno può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di sostegno/pagamento o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle domanda di sostegno/pagamento che presentano inadempienze.

Il termine per la presentazione on line delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 809/2014 coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Dopo tale termine il ritiro totale della domanda deve essere comunicato ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente, utilizzando il Modulo 2.

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

### **8.8 Presentazione della copia cartacea delle domande e delle comunicazioni sottoscritte con firma autografa**

Le domande e le comunicazioni di cui ai paragrafi 8.3, 8.5, 8.6 e 8.7, trasmesse on-line sul portale SIAN, stampate dal portale SIAN e sottoscritte con firma autografa, corredate della fotocopia del documento di riconoscimento valido, devono essere presentate dal richiedente o dal CAA in sua vece incaricato, ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente.

Qualora l'OP AGEA disponga anche per l'annualità 2017 la presentazione della "Domanda iniziale semplificata", "servente sia al primo che al secondo pilastro" della PAC, il richiedente che presenta tale domanda sottoscritta con firma autografa, o il CAA in sua vece incaricato, deve presentare la fotocopia di tale domanda sulla quale dovrà essere apposto il timbro e la firma del CAA "per copia conforme all'originale"; il CAA garantisce la conservazione della domanda iniziale semplificata in originale nel fascicolo aziendale.

Qualora il CAA presenti contemporaneamente più domande deve essere presentata una nota di trasmissione dello stesso CAA contenente l'elenco delle domande sottoscritte con firma autografa presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome/ragione sociale, CUA e numero di domanda.

Allo stesso Servizio Territoriale competente deve essere inoltre presentato il Modulo 1 (ritiro parziale) e il Modulo 2 (ritiro totale) qualora utilizzati.

La predetta documentazione deve essere presentata ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente entro i seguenti termini:

1. Domanda iniziale di sostegno/pagamento: **15 settembre 2017;**



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

2. Copia conforme della "Domanda iniziale semplificata" qualora attivata dall'OP AGEA: **15 settembre 2017**;
3. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **15 settembre 2017**;
4. Domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale): entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN).
5. Comunicazione ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale): entro 15 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN);
6. Modulo 1 (ritiro parziale) e Modulo 2 (ritiro totale): in qualsiasi momento nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e ai precedenti paragrafi 8.6 e 8.7.

La predetta documentazione può essere presentata ad ARGEA Sardegna tramite consegna a mano, posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) e posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [argea@pec.agenziaargea.it](mailto:argea@pec.agenziaargea.it).

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale.

## 9. SANZIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regolamenti (UE) n. 640/2014 e 809/2014.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica il D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

In particolare, si applicano i seguenti articoli del citato decreto ministeriale:

- articolo 15, in caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto e di altri obblighi, quali i pertinenti requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari;



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

- articolo 16, ove si accertino nello stesso anno civile violazioni contestuali di uno o più impegni previsti da ciascun tipo di intervento della Misura 11, nonché di uno o più impegni pertinenti di condizionalità. I requisiti minimi e gli impegni pertinenti di condizionalità sono specificati nella **Tabella degli impegni e altri obblighi** della Misura 11 del PSR 2014-2020 al paragrafo 8.2.11.6, e allegata alle presenti disposizioni (Allegato 3);
- articolo 17, ove si accerti la ripetizione di un'inadempienza e/o un'inadempienza grave.

Le disposizioni regionali per le riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari della Misura 11, in attuazione dell'articolo 24 del D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, saranno approvate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale.

I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà stabilito in tale Decreto.

## 10. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI

Ai sensi dell'articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno per il restante periodo.

Il trasferimento degli impegni, qualora la cessione dell'azienda avvenga nel corso dell'anno d'impegno relativo alla domanda di sostegno e/o pagamento 2017, deve essere comunicato per iscritto dal cedente, **entro 30 giorni dall'avvenuta cessione.**

Per le predette comunicazioni si utilizzano i moduli in allegato: in caso di cessione totale dell'azienda si utilizza il Modulo n. 3, in caso di cessione parziale si utilizza il Modulo 4. Entrambi i moduli sono firmati sia dal cedente sia dal subentrante.

La comunicazione è presentata ad ARGEA Sardegna tramite consegna a mano, posta raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione) e posta elettronica certificata (PEC).

**Entro i medesimi 30 giorni dall'avvenuta cessione** il cedente e il subentrante presentano la comunicazione di recesso all'OdC e la prima notifica e/o la notifica di variazione delle superfici aziendali, tramite le funzionalità messe a disposizione dal Sistema Informativo del Biologico (SIB).





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

## 11. DISPOSIZIONI FINALI

L'Amministrazione regionale, mediante atti dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale e/o dell'Autorità di Gestione e/o del Direttore del servizio (responsabile di misura), secondo le rispettive competenze, si riserva la facoltà di emanare ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione della misura.

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà previsto in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le ulteriori disposizioni impartite dall'Organismo Pagatore AGEA per l'annualità 2017.

## 12. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, gli interessati possono presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni. Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria secondo le istruzioni impartite da AGEA.

L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale.

Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato ed avverso il silenzio rigetto, o avverso il rigetto espresso nel caso in cui l'amministrazione si pronunzi espressamente negativamente, è possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

### **13. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali - i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti disposizioni devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dall'aiuto. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs n. 196/2003.

I diversi soggetti che a vario titolo hanno accesso a tali dati possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti da AGEA.

### **14. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti





Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 6513 del 18 novembre 2014, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

D.M. 25 gennaio 2017 n. 2490 "Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Regolamento (CE) n. 834 del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91.



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*

UNIONE EUROPEA



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Regolamento (CE) n. 889 del 5 settembre 2008 e successive modifiche , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

Regolamento (CE) n. 882 del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

Decreto ministeriale 27 novembre 2009, n. 18354 recante "Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici.

Decreto ministeriale 1 febbraio 2012 n. 2049 e s.m.i. recante "Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici."

Determinazione del direttore del Servizio sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari prot. N. 3884 repertorio n. 115 del 17 marzo 2016 " Agricoltura biologica. Regolamento (CE) n. 889/2008, art. 15. Armonizzazione calcolo densità degli animali.

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1922 del 20 marzo 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";

Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. DIPEISR 1566 del 12 maggio 2015, recante "Ulteriori disposizioni relative alla gestione della PAC 2014-2020";

Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;

Circolare di AGEA protocollo n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015 recante "Riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione - Integrazione alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.425 del 29 settembre 2015";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente "Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo";



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*"l'Europa investe nelle zone rurali"*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014/2020, approvato con Decisione CE di esecuzione C(2015) 5893 final del 19 agosto 2015, ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI 2014IT06RDRP016), modificato con la Decisione C(2016) 8506 dell'8.12.2016;

Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Preso d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";

Deliberazione della Giunta regionale n. 20/14 del 12 aprile 2016, concernente "Recepimento regionale del D.M. n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale". Direttive di attuazione, ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto.

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 497/DecA/10 del 18 marzo 2015 recante: comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1177/DecA/26 del 28 maggio 2015 recante: ulteriore comunicazione ai fini dell'aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, recante "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione de regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014-2020. Indirizzi attuativi;

Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale-Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 n.5719/145 del 21 aprile 2016, riguardante il PSR 2014/20-Misure a superficie e animale(M10-M11-M13-M14-M15). Delega ad Argea Sardegna attività di ricezione, istruttoria e controllo delle domande di sostegno;

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n.998/decA/21 del 22 aprile 2016, recante Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 10 Pagamenti agro-climatici- ambientali e Misura 11 Agricoltura biologica. Annualità 2016;



Fondo Europeo Agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
*l'Europa investe nelle zone rurali*



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE  
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 882/decA/17 del 6 aprile 2017, recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 – Disposizioni per l'attuazione del Programma – Misura 13 – Indennità compensativa – Misura 11 Agricoltura biologica – Misura 14 Benessere degli animali – Annualità 2017;

Istruzioni operative di AGEA n. 14 protocollo ORPUM 26680 del 27 marzo 2017 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2017".

## **15. ALLEGATI**

Allegato 1 Istruzioni regionali per la compilazione delle domande

Allegato 2 Matrice prodotti interventi

Allegato 3 Tabella degli impegni e altri obblighi

Allegato 4 Modello comunicazione ritiro parziale domanda ( Modulo 1)

Allegato 5 Modello di comunicazione di ritiro totale della domanda (Modulo 2)

Allegato 6 Modello di subentro totale nell'impegno nell'annualità 2017 (Modulo 3)

Allegato 7 Modello di subentro parziale nell'impegno nell'annualità 2017 (Modulo 4)